



Associazione Estetiste Svizzera Italiana

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE ESTETISTE DELLA SVIZZERA ITALIANA

AESI

Le modifiche allo Statuto sono state approvate dall'Assemblea generale del 20 maggio 2026.

La Presidente del giorno

La Segretaria

INDICE

Pagina

I. Ragione sociale, sede e scopo

Art. 1	Ragione sociale	5
Art. 2	Sede	5
Art. 3	Scopo	5

II. Disposizioni generali

Art. 4	Validità del testo	5
Art. 5	Gerarchia delle disposizioni interne	5
Art. 6	Definizioni	5
Art. 7	Pagina web AESI e social networks	6

III. Soci

A. Genere dei soci

Art. 8	In generale	6
Art. 9	Soci attivi	6
Art. 10	Soci passivi	7

B. Inizio dell'appartenenza

Art. 11	Ammissione dei soci attivi	7
Art. 12	Ammissione dei soci onorari	7

C. Fine dell'appartenenza

Art. 13	In generale	7
Art. 14	Dimissioni	8
Art. 15	Esclusione	8

D. Diritti dei soci

Art. 16	Diritti dei soci in generale	8
Art. 17	Diritti dei soci attivi	8
Art. 18	Diritti dei soci passivi	9
Art. 19	Diritti dei soci onorari	9

E. Doveri dei soci

Art. 20	Doveri dei soci in generale	9
---------	-----------------------------	---

IV. Finanze

Art. 21	Tassa d'iscrizione	10
Art. 22	Contributo sociale	10

Art. 23	Inscrizione alla Cassa AVS	10
Art. 24	Patrimonio sociale	10
Art. 25	Budget	10
Art. 26	Retribuzioni e indennizzi	11
Art. 27	Responsabilità	11

V. Organi

A. In generale

Art. 28	Singoli organi sociali e cariche	11
---------	----------------------------------	----

B. Assemblea Generale ordinaria

Art. 29	Composizione	11
Art. 30	Convocazione	11
Art. 31	Condizioni per deliberare	12
Art. 32	Diritto di voto	12
Art. 33	Competenze	12
Art. 34	Procedura	12
Art. 35	Decisioni	13
Art. 36	Verbale	13

C. Assemblea Generale straordinaria

Art. 37	Composizione	13
Art. 38	Convocazione	13
Art. 39	Condizioni per deliberare	13
Art. 40	Diritto di voto	14
Art. 41	Competenze	14
Art. 42	Procedura	14
Art. 43	Decisioni	14
Art. 44	Verbale	14

D. Comitato

Art. 45	Composizione	14
Art. 46	Candidature	14
Art. 47	Nomina	14
Art. 48	Costituzione	15
Art. 49	Durata della carica e comportamento	15
Art. 50	Dimissioni	15
Art. 51	Convocazione	16
Art. 52	Condizioni per deliberare	16
Art. 53	Diritto di voto	16
Art. 54	Competenze	16
Art. 55	Procedura	17
Art. 56	Decisioni	17
Art. 57	Diritto di firma	17
Art. 58	Verbale	17

E. Presidente dell'AESI

Art. 59	Nomina	17
Art. 60	Competenze	17

F. Vicepresidente dell'AESI

Art. 61	Nomina	18
Art. 62	Competenze	18

G. Segretaria dell'AESI

Art. 63	Nomina e durata della carica	18
Art. 64	Dimissioni	18
Art. 65	Competenze	18

H. Commissione corsi interaziendali

Art. 66	Composizione	18
Art. 67	Candidature	19
Art. 68	Nomina e durata della carica	19
Art. 69	Costituzione	19
Art. 70	Dimissioni	19
Art. 71	Convocazione	19
Art. 72	Condizioni per deliberare	19
Art. 73	Diritto di voto	19
Art. 74	Competenze	19
Art. 75	Procedura	20
Art. 76	Decisioni	20
Art. 77	Verbale	20

I. Commissione di vigilanza scolastica

Art. 78	Composizione	20
Art. 79	Competenze	20

L. Ufficio di revisione

Art. 80	Composizione	20
Art. 81	Candidature	20
Art. 82	Nomina e durata della carica	20
Art. 83	Competenze	21
Art. 84	Procedura	21

VI. Disposizioni finali

Art. 85	Modifiche dello Statuto	21
Art. 86	Scioglimento dell'AESI	21
Art. 87	Liquidazione	21
Art. 88	Diritto suppletorio	21

I. Ragione sociale, sede e scopo

Art. 1 Ragione sociale

Con il nome „Associazione Estetiste della Svizzera Italiana“ (in seguito „AESI“) si costituisce in data 13 dicembre 1975 un'associazione professionale senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero (in seguito „CCS“).

Art. 2 Sede

La sede dell'AESI si trova presso la sede Beauty Academy, via Stazione 15, 6593 Cadenazzo.

Art. 3 Scopo

1. L'AESI persegue i seguenti scopi:
 - a. promuovere e proteggere i comuni interessi professionali dei soci;
 - b. promuovere l'immagine della professione di estetista;
 - c. incrementare la collaborazione tra i soci;
 - d. curare la formazione professionale e l'istruzione delle apprendiste estetiste;
 - e. promuovere la formazione continua dei soci;
 - f. far riconoscere la professione di estetista dalle preposte autorità;
 - g. consigliare i soci su come gestire eventuali problemi professionali, commerciali e giuridici in relazione alla loro professione di estetista;
 - h. propagandare le ricerche e i progressi in estetica e cosmetologia;
 - i. intrattenere relazioni con associazioni, organismi e/o estetiste di altre regioni svizzere e straniere.
2. L'AESI non persegue scopi lucrativi, è apolitica e aconfessionale.

II. Disposizioni generali

Art. 4 Validità del testo

Qualora il testo utilizzato nel presente Statuto o in eventuali Regolamenti si rivolgesse espressamente al sesso maschile o femminile, ne è intesa la validità anche per l'altro sesso.

Art. 5 Gerarchia delle disposizioni interne

Abrogato

Art. 6 Definizioni

1. Periodo amministrativo:
il periodo amministrativo corrisponde all'anno civile
2. Attestato di capacità federale (in seguito „AFC“):
attestato professionale rilasciato dalla Confederazione Svizzera
3. Attestato professionale federale:
documento rilasciato dalla Confederazione Svizzera

4. Diploma federale:
documento rilasciato dalla Confederazione Svizzera
5. Corsi interaziendali:
corsi pratici di formazione scolastica.
6. Commissione di vigilanza scolastica:
commissione che vigila sull'operato della scuola e collabora con la stessa allo scopo di favorire: dialogo, collaborazione reciproca, promuovere corsi, promuovere campagne per nuovi posti di tirocinio, promuovere la formazione continua.
7. Commissione corsi interaziendali:
organo che organizza e controlla il buon funzionamento di detti corsi

Art. 7 Pagina web AESI e social networks

1. L'AESI dispone di una pagina web all'indirizzo: www.aesi.ch
2. La gestione della pagina web è di competenza del Comitato.
3. La pagina web prevede una sezione generale accessibile al pubblico e una sezione speciale accessibile unicamente ai soci, i quali ricevono una password per il login.
4. La partecipazione dell'AESI a social networks quali ad esempio Facebook, Twitter e simili è di competenza del Comitato.

III. Soci

A. Genere dei soci

Art. 8 In generale

L'AESI prevede i soci attivi (soci datori di lavoro, soci dipendenti, soci onorari) e i soci passivi.

Art. 9 Soci attivi

1. I soci datori di lavoro sono i soci che intendono promuovere lo scopo dell'AESI e portarne avanti i valori. Ne fanno parte:
 - le persone fisiche o giuridiche che gestiscono o sono titolari di un'attività; commerciale nell'ambito dei servizi estetici;
 - le persone con statuto d'indipendente;
 - le società attive nel settore dei servizi estetici;
 - le persone fisiche con ruolo dirigenziale.

I Soci datori di lavoro con statuto di indipendente devono essere al beneficio almeno di un attestato per estetista AFC o equipollente. Per persone fisiche che gestiscono o dirigono un centro estetico non è richiesto l'attestato AFC per rientrare in questa categoria ma devono necessariamente giustificare che nel loro organico sono presenti dei dipendenti regolarmente registrati alla Cassa AVS.

Hanno il diritto di partecipare alle votazioni in merito alle decisioni determinanti l'organizzazione e il funzionamento dell'AESI e hanno il diritto di decidere attraverso il loro voto sulle normative relative agli accordi contrattuali (contratti di lavoro CCL o altro).

2. I soci dipendenti sono persone fisiche che operano in un centro estetico e che sono in possesso di un attestato per estetista AFC o equipollente (le estetiste in possesso di AFC sia esso conseguito tramite formazione professionale di base („tirocinio“) oppure tramite formazione professionale di estetista secondo l'art. 32 della Legge federale sulla formazione professionale).

Hanno il diritto di partecipare alle votazioni in merito alle decisioni determinanti l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, non hanno diritto di decidere sulle normative relative agli accordi contrattuali (contratti di lavoro CCL o altro).

3. I soci onorari sono ammessi su proposta del Comitato e, di seguito, con l'accettazione da parte dell'Assemblea Generale.

Art. 10 Soci passivi

I Soci passivi senza diritto di voto sono persone fisiche che operano in un centro estetico e che non sono in possesso di un attestato AFC. Hanno il diritto di partecipare all'assemblea senza diritto di voto.

B. Inizio dell'appartenenza

Art. 11 Ammissione dei soci attivi

1. Per diventare socio attivo, la richiedente è tenuta a inoltrare al Comitato una domanda di ammissione per socio attivo in forma scritta allegando una fotocopia dell'AFC e il curriculum vitae.
2. Il Comitato è l'organo competente per decidere in merito alla domanda di ammissione e comunica per iscritto la propria decisione alla richiedente.
3. Il Comitato può rifiutare l'ammissione senza indicarne i motivi.
4. Al momento dell'ammissione, il nuovo socio attivo riceve una copia dello Statuto.
5. La durata minima di appartenenza all'AESI è di 3 anni.

Art. 12 Ammissione dei soci onorari

1. L'ammissione a socio onorario avviene su proposta del Comitato e, di seguito, con l'accettazione da parte dell'Assemblea Generale.
2. Con decisione dell'Assemblea Generale del 18.12.1981 è stato conferito il titolo di Presidente onorario alla Signora Delia Pellandini, quale fondatrice dell'AESI.

C. Fine dell'appartenenza

Art. 13 In generale

L'appartenenza all'AESI si estingue mediante:

1. Dimissioni.
2. Esclusione

Art. 14 Dimissioni

1. Il socio che non intende più fare parte dell'AESI è tenuto a presentare le proprie dimissioni in forma scritta al Comitato entro il 30 settembre dell'anno in corso per la fine dell'anno civile tramite raccomandata.
2. La tassa sociale dell'anno in corso resta dovuta.

Art. 15 Esclusione

1. L'esclusione dall'AESI viene decretata nei confronti di ogni socio che:
 - a) nell'ambito dell'attività sociale o all'infuori della stessa dovesse nuocere al buon andamento dell'AESI o alla buona reputazione della medesima;
 - b) ha ripetutamente trasgredito gli obblighi statutari;
 - c) ha mancato di versare la tassa d'iscrizione;
 - d) ha mancato di versare la tassa sociale annua.
2. Il Comitato è l'organo competente per decidere l'esclusione.
3. Il socio escluso - radiato ha diritto, entro 30 giorni della decisione di radiazione, di inoltrare ricorso scritto e motivato al Comitato, che a sua volta dovrà sottoporre la decisione alla prossima Assemblea Generale ordinaria.
4. Il socio escluso non può più essere riammesso nell'AESI.
5. In tutti i casi le eventuali tasse sociali già versate non verranno rimborsate e il socio escluso perde ogni diritto sui beni sociali.

D. Diritti dei soci

Art. 16 Diritti dei soci in generale

1. Ogni socio datore di lavoro ha il diritto:
 - a) per legge, conformemente all'art. 75 CCS, di contestare davanti al giudice le risoluzioni contrarie alla legge o allo Statuto ch'egli non abbia consentite, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza.
 - b) di sottoporre verbalmente, durante l'Assemblea Generale ordinaria alla trattanda "eventuali", proposte che potranno, su accettazione del Comitato, venire immediatamente discusse o meno, ma che potranno essere sottoposte a decisione solo alla seguente Assemblea Generale ordinaria, riservata la possibilità di convocare in merito un'Assemblea Generale straordinaria secondo l'art. 38 dello Statuto.
2. Ogni socio dipendente e onorario ha il diritto di accedere liberamente alla sezione speciale della pagina web dell'AESI.

Art. 17 Diritti dei soci attivi

Con l'inizio dell'appartenenza all'AESI:

1. il socio attivo ha il diritto di partecipare con diritto di voto e di elezione alle Assemblee Generali ordinarie e straordinarie dell'AESI;
2. il socio attivo ha il diritto di rivolgersi al segretariato dell'AESI al fine di farsi consigliare in ambito professionale, commerciale e giuridico in relazione alla propria attività professionale di estetista;
3. il socio attivo ha il diritto di rivolgersi al segretariato dell'AESI al fine di richiedere informazioni e/o precisazioni in merito a decisioni del Comitato;
4. il socio attivo ha il diritto di sottoporre al segretariato dell'AESI proposte e/o iniziative in relazione all'attività dell'associazione;

5. il socio attivo ha il diritto di presentare in forma scritta al Comitato proposte da sottoporre a decisione dell'Assemblea Generale ordinaria al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla stessa;
6. $\frac{3}{4}$ dei soci attivi hanno il diritto di presentare un'istanza scritta e motivata, indirizzata al Comitato, al fine di convocare un'Assemblea Generale straordinaria;
7. $\frac{3}{4}$ dei soci attivi hanno il diritto di presentare un'istanza scritta e motivata, indirizzata al Comitato mediante raccomandata, al fine di convocare un'Assemblea Generale straordinaria all'unico scopo di decidere sullo scioglimento dell'AESI.

Art. 18 Diritti dei soci passivi

Con l'inizio dell'appartenenza all'AESI il socio passivo ha il diritto di:

1. partecipare senza diritto di voto né di elezione alle Assemblee Generali ordinarie e straordinarie dell'AESI;
2. rivolgersi al segretariato dell'AESI al fine di farsi consigliare in ambito professionale, commerciale e giuridico in relazione alla propria attività professionale di estetista;
3. rivolgersi al segretariato dell'AESI al fine di richiedere informazioni e/o precisazioni in merito a decisioni del Comitato;
4. sottoporre al segretariato dell'AESI proposte e/o iniziative in relazione all'attività dell'AESI;
5. presentare in forma scritta al Comitato proposte da sottoporre a decisione dell'Assemblea Generale ordinaria, al più tardi entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla stessa.

Art. 19 Diritti dei soci onorari

Il socio onorario dispone degli stessi diritti di cui dispone il socio passivo.

E. Doveri dei soci

Art. 20 Doveri dei soci in generale

Con l'inizio dell'appartenenza all'AESI il socio si obbliga a:

1. rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell'AESI;
2. rispettare le decisioni degli Organi dell'AESI;
3. adempiere agli obblighi finanziari nei confronti dell'AESI e meglio a versare;
 - a) la tassa di iscrizione, entro 30 giorni dalla decisione di ammissione da parte del Comitato;
 - b) la tassa sociale annua, entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - c) l'iscrizione alla cassa AVS Coiffure & Esthétique a Berna;
4. partecipare attivamente e regolarmente alle iniziative dell'AESI;
5. comportarsi educatamente e collegialmente nei confronti dei soci dell'AESI e di terze persone, in particolare nell'ambito delle attività dell'AESI.

I soci sono tenuti a partecipare in modo attivo agli eventi ed incontri organizzati dall'Associazione.

IV. Finanze

Art. 21 Tassa d'iscrizione

1. Avvenuta la propria ammissione all'AESI il nuovo socio è tenuto a versare, entro 30 giorni dalla decisione d'ammissione del Comitato, la tassa d'iscrizione di CHF 20.-.
2. L'ammontare della tassa d'iscrizione è stabilita dal Comitato.

Art. 22 Contributo sociale

1. Per il finanziamento dei compiti dell'AESI ogni suo socio è tenuto a versare annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, la tassa (dopo tale data Fr. 20.— spese di richiamo).
2. la tassa sociale come definito alla seguente cifra 3 dello Statuto.
3. L'ammontare del contributo sociale è stabilito dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato.
4. Il contributo sociale viene differenziato come segue

a) socio Dipendente	CHF 120.--
b) socio Datore di Lavoro	CHF 220.--
c) socio onorario.	gratuito
d) team da 3 persone	sconto 20%, da 5 e oltre 30% sull'importo totale.
e) membri di comitato	gratuito
f) apprendiste	gratuito
5. All'inizio della formazione scolastica per l'ottenimento dell'AFC, tutte le apprendiste devono inviare il formulario compilato e saranno associate gratuitamente per tre anni. Dimissioni entro fine settembre.
6. Per un nuovo socio che dovesse essere ammesso durante l'anno in corso, fino a giugno tassa completa, dal 1. luglio 50%.
7. Al socio dimissionante o radiato eventuali contributi sociali da esso già versate non verranno rimborsate: permane loro l'obbligo di versare il contributo dell'anno in corso.

Art. 23 Iscrizione alla Cassa AVS

Ogni socio indipendente e Datore di lavoro tramite la segreteria AESI viene annunciato alla cassa AVS parrucchiere ed estetiste per l'iscrizione (Coiffure & Esthétique / cassa AVS / Wyttenbachstrasse 24 / Postfach / 3000 Bern 25)

Art. 24 Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale dell'AESI è composto cumulativamente da:
 - a) tasse d'iscrizione;
 - b) contributi sociali;
 - c) utili d'esercizio riportati;
 - d) donazioni, sponsorizzazioni o sovvenzioni;
 - e) inventario dei beni mobili.
2. I soci non possono vantare nessun diritto sul patrimonio sociale dell'AESI.

Art. 25 Budget

1. Il conto corrente è a disposizione del comitato per le spese di gestione dell'AESI.
2. Se vengono preventivate spese superiori all'importo disponibile sul conto corrente bancario, il Comitato ha la possibilità di prelevare un tetto massimo di CHF10'000.- annui dal conto risparmio bancario Raiffeisen, senza l'approvazione dell'Assemblea Generale.

Art. 26 Retribuzioni e indennizzi

1. Le retribuzioni ai membri delle Commissioni di vigilanza e della Commissione corsi interaziendali sono di competenza del Cantone.
2. Per altri compiti in rappresentanza dell'AESI, gli importi degli eventuali indennizzi vengono stabiliti dal Comitato.
3. La Presidente e i membri del Comitato hanno diritto a un gettone di presenza per lo svolgimento delle ordinarie attività amministrative connesse alle rispettive cariche. Per le attività eccedenti l'ordinaria amministrazione, con particolare riferimento a progetti specifici non rientranti nelle consuete mansioni gestionali, è previsto altresì un compenso orario.

Art. 27 Responsabilità

1. Per gli impegni dell'AESI risponde unicamente il proprio patrimonio sociale.
2. Ogni responsabilità individuale dei soci è esclusa.

V. Organi**A. In generale****Art. 28 Singoli organi sociali e cariche**

1. L'AESI distingue al proprio interno i seguenti organi sociali:
 - a) l'Assemblea Generale ordinaria rispettivamente straordinaria;
 - b) il Comitato;
 - c) l'Ufficio di revisione.
2. L'AESI distingue al proprio interno le seguenti cariche specifiche:
 - a) Presidente;
 - b) Vicepresidente;
 - c) Segretaria.

B. Assemblea Generale ordinaria**Art. 29 Composizione**

L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'AESI. All'Assemblea Generale ordinaria hanno diritto di partecipare tutti i soci.

Art. 30 Convocazione

1. L'Assemblea Generale ordinaria è convocata dal Comitato ed è tenuta a riunirsi una volta all'anno, al più tardi entro il 30 aprile.
2. La convocazione deve avvenire entro 3 settimane dalla data stabilita, è fatta mediante scritto semplice e deve includere l'ordine del giorno.
3. Nel caso in cui sono previste modifiche statutarie, le stesse devono essere comunicate per esteso.

Art. 31 Condizioni per deliberare

L'Assemblea inizia all'ora stabilita nella convocazione con i soci presenti.

Art. 32 Diritto di voto

1. Tutti i soci attivi dispongono dello stesso diritto di voto.
2. È escluso dal diritto di voto il socio attivo nel caso di decisione relativa alla sua radiazione dall'AESI.

Art. 33 Competenze

L'Assemblea Generale ordinaria è competente per:

1. l'approvazione:
 - a) degli Statuti e delle relative modifiche;
 - b) dei Regolamenti e delle relative modifiche;
 - c) del rapporto di gestione annuale della Presidente dell'AESI;
 - d) del rapporto di revisione e scarico del Comitato;
 - e) del verbale dell'ultima Assemblea Generale ordinaria;
 - f) degli eventuali verbali di Assemblee Generali straordinarie tenutesi dopo la precedente Assemblea Generale ordinaria.
2. la nomina:
 - a) del Presidente dell'AESI;
 - b) dei membri del Comitato;
 - c) dell'Ufficio di revisione;
 - d) dei soci onorari;
 - e) degli scrutatori.
3. stabilire:
 - a) l'ammontare della tassa sociale;
 - b) la tabella dei prezzi consigliati
 - d) la retribuzione mensile minima per le apprendiste alla luce degli accordi con il Cantone.
4. decidere sul ricorso presentato dal socio contro il decreto di esclusione dall'AESI da parte del Comitato.

Art. 34 Procedura

1. L'Assemblea Generale ordinaria è presieduta e diretta dalla Presidente in carica dell'AESI o presidente del giorno; essa è coadiuvata dalla Segretaria dell'AESI e da 2 scrutatori nominati seduta stante.
2. Anzitutto la Segretaria dell'AESI, in sua assenza un membro di Comitato che non sia la Presidente in carica dell'AESI stila la lista delle presenze dei soci, accertando e annunciando all'Assemblea Generale ordinaria sia il numero di tutti i soci presenti, nonché il numero dei soci attivi presenti.
3. In secondo luogo vengono nominati gli scrutatori, i quali:
 - a) sono nominati dall'Assemblea Generale ordinaria tra i soci attivi non membri di Comitato;
 - b) restano in carica per la durata dell'Assemblea Generale ordinaria;
 - c) osservano l'andamento delle decisioni, contano i voti emessi dai soci attivi e ne comunicano il risultato alla Presidente dell'AESI che, a sua volta, informa l'Assemblea Generale.
4. Di seguito la Presidente dell'AESI sottopone all'Assemblea Generale ordinaria ogni singola trattanda secondo la sequenza stabilita nell'ordine del giorno.

Art. 35 Decisioni

1. Su trattande non regolarmente incluse nell'ordine del giorno, l'Assemblea Generale non può prendere decisioni.
2. In merito alle votazioni:
 - a) esse sono di principio effettuate mediante alzata di mano;
 - b) esse avvengono mediante scrutinio segreto su richiesta di 1/3 dei soci attivi presenti.
3. In merito alle elezioni, esse sono effettuate mediante scrutinio segreto.
4. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti validi emessi.
5. Il voto degli astenuti non è tenuto in considerazione nel computo dei voti validi emessi.
6. A parità di voti, la decisione spetta alla Presidente in carica dell'AESI.
7. Il voto per procura non è ammesso.

Art. 36 Verbale

1. Per ogni Assemblea Generale ordinaria dev'essere curato un verbale;
2. La redazione del verbale durante l'Assemblea Generale ordinaria è curata dalla Segretaria dell'AESI: in sua assenza il compito spetta a un membro di Comitato esclusa la Presidente in carica dell'AESI.
3. Il verbale:
 - a) riporta in modo riassuntivo ma fedele quanto discusso durante l'Assemblea Generale ordinaria;
 - b) menziona in particolare le decisioni relative alle trattande in oggetto;
 - c) non viene letto a fine assemblea ma inviato a tutte le socie con i vari rapporti allegati.
 - d) dev'essere conservato a tempo indeterminato presso la Segretaria dell'AESI.

C. **Assemblea Generale straordinaria****Art. 37 Composizione**

All'Assemblea Generale straordinaria hanno diritto di partecipare tutti i soci.

Art. 38 Convocazione

1. L'Assemblea Generale straordinaria è convocata:
 - a) dal Comitato quando lo reputi necessario o;
 - b) su istanza scritta e motivata, indirizzata al Comitato, da 3/4 dei soci attivi.
2. È riservato il caso di scioglimento dell'AESI di cui all'art. 88 degli Statuti.
3. La convocazione dev'essere trasmessa a tutti i soci almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale straordinaria, è fatta mediante scritto semplice e deve includere l'ordine del giorno.

Art. 39 Condizioni per deliberare

1. Per poter validamente deliberare devono essere presenti all'assemblea 2/3 dei soci attivi.
2. In caso contrario la Presidente in carica dell'AESI ha la facoltà di riconvocare una nuova Assemblea Generale straordinaria mezz'ora più tardi con i soci presenti e che potrà validamente deliberare con i soci attivi presenti.

Art. 40 Diritto di voto

È applicabile per analogia la norma relativa all'Assemblea Generale ordinaria.

Art. 41 Competenze

1. L'Assemblea Generale straordinaria decide in particolare in merito alle trattande urgenti a lei sottoposte.
2. È riservato il caso di scioglimento dell'AESI di cui all'art. 86 dello Statuto.

Art. 42 Procedura

È applicabile per analogia la norma relativa all'Assemblea Generale ordinaria.

Art. 43 Decisioni

È applicabile per analogia la norma relativa all'Assemblea Generale ordinaria.

Art. 44 Verbale

È applicabile per analogia la norma relativa all'Assemblea Generale ordinaria.

D. Comitato**Art. 45 Composizione**

1. Il Comitato è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 8 membri nominati dall'Assemblea Generale tra i soci attivi in possesso di un AFC.
2. All'interno del Comitato si distinguono le seguenti funzioni:
 - a) Presidente dell'AESI
 - b) Vicepresidente dell'AESI
 - c) altri membri
 - d) il Comitato rappresenta l'associazione all'esterno e gestisce le attività in corso.

Art. 46 Candidature

1. Possono candidarsi a membro del Comitato unicamente i soci attivi che sono in possesso di un AFC e residenti in Svizzera.
2. Le candidature devono essere presentate:
 - a) al Comitato entro cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale ordinaria;
 - b) mediante scritto per lettera raccomandata, indicando in particolare la funzione che si desidera svolgere (membro di comitato) allegare una breve presentazione di se stesse e le motivazioni per cui ci si candida.
3. Il Comitato preavvisa le candidature e le sottopone all'Assemblea Generale alla trattanda nomina della Presidente rispettivamente del Comitato.

Art. 47 Nomina

1. I membri di Comitato sono nominati dall'Assemblea Generale.

2. Non appena ricevuti i risultati delle elezioni, i membri di Comitato eletti e la Presidente dell'AESI confermano di fronte all'Assemblea Generale di accettare la carica.
3. Nel caso in cui un membro di Comitato nominato dovesse essere assente, egli trasmette al Comitato una dichiarazione scritta di accettazione della carica, che viene letta dalla Presidente AESI.
4. Nel caso in cui un membro di Comitato non dovesse accettare la carica, si procede seduta stante a nuova elezione.

Art. 48 Costituzione

1. Il Comitato si costituisce da solo.
2. Il Comitato nomina al suo interno un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Art. 49 Durata della carica e comportamento

1. La durata del mandato è di 3 anni ed i membri possono essere rieletti per 2 mandati consecutivi (9 anni) con eventualmente la possibilità di un ulteriore rinnovo, qualora le circostanze lo richiedessero.
2. Per la Presidente dell'AESI valgono le stesse regole, ritenuto però che il limite dei periodi di carica vengono conteggiati a nuovo al momento della sua elezione quale Presidente qualora in precedenza avesse già fatto parte del Comitato.
3. I membri di Comitato devono tenere la massima riservatezza su delibere e decisioni prese (sia in comitato che in riunioni o commissioni a cui partecipano) e devono comportarsi in modo corretto, in particolare astenersi dall'esprimere in pubblico e a terzi, giudizi o critiche di qualsiasi natura verso colleghi di comitato e soci.
4. I casi di indisciplina devono essere segnalati al Presidente che dovrà convocare una riunione di Comitato in tempi brevi allo scopo di discutere e risolvere la situazione.
5. La frequenza delle riunioni di comitato è fissata secondo necessità, ma almeno una volta al mese. La partecipazione dei membri di Comitato alle sedute è obbligatoria. In caso d'assenza la stessa dovrà essere motivata inviando una mail in segreteria.

Art. 50 Dimissioni

1. Durante il periodo di carica è possibile dare le dimissioni al più presto con un preavviso di tre mesi, e con l'obbligo di passare tutte le informazioni al subentrante.
2. Le dimissioni devono essere:
 - a) trasmesse all'indirizzo del Comitato mediante scritto semplice;
 - b) motivate.
3. Il numero massimo di membri uscenti contemporaneamente è di 2
4. Scelte di rimpiazzo sono valide solamente fino alla fine del corrente periodo.
5. Il Comitato informa in tempi brevi i soci relativamente alla ricezione dello scritto di dimissioni.
6. Il membro di Comitato dimissionario è obbligato a trasmettere i compiti di sua spettanza in modo trasparente e completo al suo successore.

Art. 51 Convocazione

1. La richiesta di convocazione del Comitato può essere formulata da ogni suo membro singolarmente.
2. La convocazione del Comitato:
 - a) avviene mediante scritto o mediante posta elettronica;
 - b) è coordinata dalla Segretaria dell'AESI e deve tener conto di eventuali altri impegni dei membri del Comitato;
 - c) include l'ordine del giorno.

Art. 52 Condizioni per deliberare

1. Per poter validamente deliberare deve essere presente la maggioranza dei membri di Comitato.
2. Nel caso di deliberazione in merito allo scioglimento dell'AESI ai sensi dell'art. 86 dello Statuto devono essere presenti tutti i membri di Comitato.

Art. 53 Diritto di voto

1. Tutti i membri del Comitato hanno egual diritto di voto.
2. In caso di parità di voti decide il voto della Presidente dell'AESI.

Art. 54 Competenze

1. Il Comitato è competente per:
 - a) rappresentare l'AESI;
 - b) l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea Generale;
 - c) lo svolgimento delle regolari mansioni di gestione degli affari dell'AESI inclusa la contabilità;
 - d) la suddivisione dei compiti all'interno del Comitato;
 - e) la nomina delle Commissioni e dei suoi membri e la vigilanza sulle loro attività;
 - f) la nomina dei Responsabili operativi all'interno dell'AESI, e meglio per la Commissione corsi interaziendali, per la Commissione di vigilanza scolastica, per la cassa AVS Coiffure & Esthétique;
 - g) la consulenza, se richiesta dal Cantone, alla nomina degli istruttori per i corsi interaziendali;
 - h) l'ammissione di nuovi soci;
 - i) decretare, quale prima istanza, la radiazione di soci;
 - l) la convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria;
 - m) l'incasso delle tasse d'iscrizione e delle tasse sociali
 - n) l'organizzazione dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento per soci siano essi dipendenti, indipendenti o apprendisti;
 - o) la gestione e l'aggiornamento della pagina web dell'AESI;
 - p) la gestione e l'aggiornamento della lista dei soci dell'AESI;
 - q) l'organizzazione di manifestazioni e/o eventi da parte dell'AESI;
 - r) la gestione di tutti gli affari che non siano statutariamente di competenza di un altro organo dell'AESI.
 - s) Le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti da sottoporre per approvazione all'Assemblea

Art. 55 Procedura

1. Il Comitato è presieduto dalla Presidente dell'AESI: essa è coadiuvata dalla Segretaria dell'AESI.
2. Innanzitutto, la Segretaria dell'AESI, in sua assenza un membro di Comitato che non sia la Presidente in carica dell'AESI, stila la lista delle presenze dei membri.
3. Di seguito la Presidente dell'AESI sottopone al Comitato ogni singola trattanda secondo la sequenza stabilita nell'ordine del giorno.

Art. 56 Decisioni

1. Su trattande non regolarmente incluse nell'ordine del giorno, il Comitato non può prendere decisioni, eccetto nel caso in cui tutti i membri di Comitato sono presenti e concordi nel decidere la trattanda.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti validi emessi.
3. Il voto degli astenuti non è tenuto in considerazione nel computo dei voti validi emessi.
4. A parità di voti la decisione spetta alla Presidente dell'AESI.
5. Il voto per procura non è ammesso.
6. Le decisioni entrano immediatamente in vigore.

Art. 57 Diritti di firma

La Presidente dell'AESI ha diritto di firma collettiva a due a Registro di commercio e per i conti dell'AESI. I membri di Comitato possono avere diritto di firma collettiva a due a Registro di commercio e/o per i conti dell'AESI. La Segretaria può avere diritto di firma collettiva a due a Registro di commercio e/o per i conti dell'AESI.

Art. 58 Verbale

1. Per ogni riunione del Comitato dev'essere curato un verbale;
2. La redazione del verbale è curata dalla Segretaria dell'AESI.
3. Il verbale:
 - a) riporta in modo riassuntivo ma fedele quanto discusso durante il Comitato;
 - b) menziona in particolare le decisioni relative alle trattande in oggetto;
 - c) è firmato dalla Presidente dell'AESI e dalla Segretaria dell'AESI;
 - d) è trasmesso in tempi brevi dalla Segretaria dell'AESI ai singoli membri del Comitato;
 - e) dev'essere conservato a tempo indeterminato presso la segreteria dell'AESI.

E. Presidente dell'AESI**Art. 59 Nomina**

1. La Presidente dell'AESI è nominata dall'Assemblea Generale.
2. Per la nomina della Presidente dell'AESI durante l'Assemblea Generale si procede ad una votazione separata rispetto agli altri membri di Comitato.

Art. 60 Competenze

1. La Presidente dell'AESI è competente per:
 - a) presiedere l'Assemblea Generale e il Comitato;

- b) scegliere il luogo dove si svolge l'Assemblea generale;
- c) presentare per l'approvazione all'Assemblea Generale ordinaria il rapporto di gestione annuale;
- d) controllare la gestione amministrativa del segretariato da parte della Segretaria dell'AESI.

F. Vicepresidente dell'AESI

Art. 61 Nomina

La Vicepresidente dell'AESI è nominata dal Comitato.

Art. 62 Competenze

La Vicepresidente dell'AESI subentra alla Presidente dell'AESI nel caso di impedimento di quest'ultima e ne assume gli stessi diritti e doveri.

G. Segretaria dell'AESI

Art. 63 Nomina e durata della carica

1. La Segretaria dell'AESI è nominata dalla Presidente dell'AESI in carica per un periodo di 3 anni ed è salariata mensilmente.
2. Essa è rieleggibile.

Art. 64 Dimissioni

1. Durante il periodo di carica è possibile dare le dimissioni con un preavviso di 6 mesi.
2. Le dimissioni devono essere:
 - a) trasmesse all'indirizzo del Comitato mediante scritto semplice;
 - b) motivate.
3. La Segretaria dell'AESI è tenuta a trasmettere i compiti di sua spettanza in modo trasparente e completo al suo successore.

Art. 65 Competenze

La Segretaria dell'AESI è competente per:

1. la gestione amministrativa del segretariato;
2. la coordinazione delle convocazioni del Comitato;
3. la redazione e la conservazione dei verbali delle Assemblee Generali e delle sedute di Comitato;
4. la messa a disposizione della contabilità ai revisori.

H. Commissione corsi interaziendali

Art. 66 Composizione

La Commissione corsi interaziendali è composta di un minimo di 3 membri.

Art. 67 Candidature

Le candidature a membro della Commissione corsi interaziendali devono essere presentate mediante scritto semplice all'attenzione del Comitato.

Art. 68 Nomina e durata della carica

1. I membri della Commissione corsi interaziendali sono nominati dal Comitato per un periodo di 3 anni
2. Essi sono rieleggibili.

Art. 69 Costituzione

La Commissione corsi interaziendali si costituisce da sola.

Art. 70 Dimissioni

1. Durante il periodo di carica è possibile dare le dimissioni al più presto con un preavviso di 6 mesi.
2. Le dimissioni devono essere:
 - a) trasmesse all'indirizzo del Comitato mediante scritto semplice;
 - b) motivate.
3. Il membro della Commissione dimissionario è tenuto a trasmettere i compiti di sua spettanza in modo trasparente e completo al suo successore.

Art. 71 Convocazione

1. La richiesta di convocazione della Commissione corsi interaziendali può essere formulata da ogni suo membro singolarmente.
2. La convocazione della Commissione corsi interaziendali:
 - a) avviene mediante scritto o mediante posta elettronica;
 - b) è coordinata dalla Presidente della Commissione corsi interaziendali e deve tener conto di eventuali altri impegni dei membri della stessa;
 - c) include l'ordine del giorno.

Art. 72 Condizioni per deliberare

Per poter validamente deliberare deve essere presente la maggioranza dei membri della Commissione corsi interaziendale.

Art. 73 Diritto di voto

È applicabile per analogia la norma relativa al Comitato.

Art. 74 Competenze

La Commissione corsi interaziendali è competente per:

1. organizzare i corsi interaziendali e comunicare le date alle iscritte;
2. ordinare il materiale e attrezzature necessario ai corsi;
3. sorvegliare l'andamento dei corsi.

Art. 75 Procedura

1. La Commissione corsi interaziendale è presieduta dalla Presidente .
2. Innanzitutto la Presidente stila la lista delle presenze.
3. Di seguito la Presidente sottopone alla Commissione corsi interaziendali ogni singola trattanda secondo la sequenza stabilita nell'ordine del giorno.

Art. 76 Decisioni

È applicabile per analogia la norma relativa al Comitato.

Art. 77 Verbale

È applicabile per analogia la norma relativa al Comitato.

I. Commissione di vigilanza scolastica**Art. 78 Composizione**

È composta di un membro dell'AESI e di un membro del Comitato eletti dal Comitato.

Art. 79 Competenze

Collaborazione tra la Scuola Superiore Medico Tecnica e l'AESI.

L. Ufficio di revisione**Art. 80 Composizione**

L'Ufficio di revisione è esterno (fiduciaria).

Art. 81 Candidature

Le candidature a membro dell'Ufficio di revisione vengono accettate e approvate durante l'Assemblea Generale.

Art. 82 Nomina e durata della carica

1. I membri dell'Ufficio di revisione sono nominati dall'Assemblea Generale per un periodo di 3 anni, essi sono rieleggibili.
2. Essi possono rimanere in carica per un massimo di 6 anni.
3. Il Comitato informa in tempi brevi i soci relativamente alla ricezione dello scritto di dimissioni.
4. Il membro dell'Ufficio di revisione dimissionario è tenuto a trasmettere i compiti di sua spettanza in modo trasparente e completo al suo successore.

Art. 83 Competenze

L'Ufficio di revisione è competente per:

1. controllare che la gestione contabile dell'AESI sia tenuta in modo corretto e corredata dai relativi documenti giustificativi;
2. presentare, all'attenzione dell'Assemblea Generale ordinaria, il relativo rapporto di revisione annuale e sottoporlo ad approvazione.

Art. 84 Procedura

1. La Segretaria dell'AESI mette a disposizione per tempo i conti annuali all'Ufficio di revisione al fine di permetterne il controllo dopo accettazione del comitato.
2. Il rapporto di revisione annuale dev'essere sottoposto all'assemblea generale per l'approvazione.

VI. Disposizioni finali**Art. 85 Modifiche dello Statuto**

Il presente Statuto può essere modificato unicamente se la modifica viene accettata da almeno 2/3 dei soci presenti all'Assemblea Generale ordinaria.

Art. 86 Scioglimento dell'AESI

1. Lo scioglimento dell'AESI può essere deciso unicamente da un'Assemblea Generale straordinaria, convocata solo per questo scopo.
2. L'Assemblea Generale straordinaria è convocata a tale scopo:
 - a) su proposta del Comitato;
 - b) su istanza scritta e motivata indirizzata al Comitato, mediante raccomandata, sottoscritta da almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci attivi;
3. L'Assemblea Generale straordinaria potrà validamente deliberare solo nel caso in cui siano presenti almeno i 2/3 dei soci attivi.
4. Lo scioglimento dell'AESI avrà luogo unicamente nel caso in cui viene accettato da almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci attivi presenti all'Assemblea Generale straordinaria.

Art. 87 Liquidazione

1. In caso di scioglimento dell'AESI secondo la procedura prevista all'art. 86 dello Statuto, il patrimonio sociale sarà dato in gestione ad un notaio attivo nel Cantone Ticino, scelto dal Comitato.
2. Se entro 25 anni dalla data di scioglimento dell'AESI verrà fondata una nuova associazione con lo stesso scopo, il patrimonio sociale sarà devoluto a detta nuova associazione.
3. In caso contrario il patrimonio sociale sarà devoluto alla Croce Rossa Svizzera.

Art. 88 Diritto suppletorio

Per quanto non esplicitamente stabilito nel presente Statuto fanno stato le norme del CCS relative alle associazioni.

Nominativi delle Presidenti e delle Socie onorarie dell'AESI dalla sua fondazione nel 1975

Presidenti

Gherardi Delia Presidente fondatrice/onoraria	dal 1975 al 1981
Probst Brunella	dal 1981 al 1982
Witz-Macchi Morena	dal 1982 al 1985
Bosia Marie Jeanne	dal 1985 al 1990
Andina Gabriella	dal 1990 al 1996
Maurelli Jacqueline	dal 1996 al 2002
Tudosiu Mihaela	dal 2002 al 2005
Bolognesi Luana	dal 2005 al 2011
Page Oriella	dal 2011 al 2013
Cristiano Marina	dal 2014 al 2016
Nastasi Marina	dal 2017 al 2025
Siegenthaler Nicole	dal 2025

Socie onorarie

Witz-Macchi Morena	dal 2021
--------------------	----------